

Circolare Speciale **44/2022** Straordinaria

pagine: 13

# Decreto Energia/Ucraina-bis convertito in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.05.2022, n. 117, la [L. 20.05.2022, n. 51, di conversione del D.L. 21.03.2022, n. 21](#), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, in vigore **dal 21.05.2022**. Nel decreto è confluito anche il contenuto del D.L. 38/2022, in merito alle disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti, con contestuale sua abrogazione.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione in legge.

## CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

### Riduzione delle accise su benzina e gasolio impiegato come carburante

Art. 1

- In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate, relativamente al periodo dal 22.03.2022 e fino al 21.04.2022, nelle seguenti misure:
  - benzina, 478,40 euro per 1.000 litri;
  - olio da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per 1.000 litri.
- Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa citate, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane, con le modalità di cui all'art. 19-bis D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data del 22.03.2022 che al 21.04.2022; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati trova applicazione l'art. 50 D.Lgs. 504/1995.
- Per le medesime finalità i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
- Successivamente al periodo previsto e fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa applicate ai medesimi prodotti possono essere rideterminate con decreto.

### Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti

Art. 1bis

[Art. 1, c. 2 L. 51/2022](#)

- In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3.05.2022 e fino all'8.07.2022:
  - a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
    - 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
    - 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
    - 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
    - 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  - b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
- In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita per il periodo dal 22.04.2022 all'8.07.2022, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il medesimo periodo.
- Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 15.07.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane, con le modalità di cui all'art. 19-bis D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8.07.2022. Viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al 30° giorno successivo alla data del 22.03.2022, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
- Per la mancata comunicazione si applica la sanzione prevista dall'art. 50, c. 1 D.Lgs. 504/1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
- La disposizione riproduce il contenuto dell'art. 1 D.L. 38/2022, che contestualmente è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

### Bonus carburante ai dipendenti

Art. 2

- Per l'anno 2022 l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

## MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

### Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

Art. 3

- Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 388/2000, n. 388.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 che prevedono il divieto di acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs 231/2007, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

### Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

Art. 4

- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'art. 5 D.L. 1.03.2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

## Credito d'imposta imprese energivore e imprese a forte consumo di gas naturale

Art. 5

- Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'art. 4 D.L. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%.
- Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'art. 5 D.L. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

## Misure per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas

Art. 5bis

- Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore del 21.05.2022 mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
- Le disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data del 21.05.2022 anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:
  - a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
  - b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
  - c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

## Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici

Art. 5quater

- In luogo della sospensione per assenza dei requisiti richiesti, l'Agenzia delle dogane, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per 12 mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei 12 mesi tale garanzia deve risultare pari al 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato.
- Decorsi i 12 mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza fiscale.
- Per il periodo di 12 mesi le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 941 L. 205/2017.

## Bonus sociali per elettricità e gas

Art. 6

- Per il periodo 1.04.2022 - 31.12.2022 il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas (art. 1, c. 3 D. M. 29.12.2016) è pari a 12.000 euro.
- Per il periodo 1.04.2022 - 30.06.2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'art. 3 D.L. 17/2022.

## Rateizzazione delle bollette per clienti domestici

Art. 6bis

- In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1.01.2022 e il 30.06.2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA.

## Trasparenza dei prezzi

Art. 7

- Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
- Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

## SOSTEGNO ALLE IMPRESE

### Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzie Sace

Art. 8

- Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.
- Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 1-bis.1 D.L. 23/2020.
- Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30.06.2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31.12.2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'art. 35 D.L. 34/2020.
- Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai punti precedenti è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
- La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'Economia le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.
- Le garanzie sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

### Misure di sostegno finanziario alle imprese

Art. 8bis

- **Per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro del Fondo centrale di garanzia Pmi, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1.06.2022, il termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.**

### Cedibilità crediti di imposta imprese energivore e a forte consumo di gas naturale

Art. 9

- I crediti d'imposta di cui all'art. 15 D.L. 4/2022 e agli artt. 4 e 5 D.L. 17/2022, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31.12.2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
- In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, **comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta**, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 3, c. 3 Dpr 322/1998.
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

## Imprese energivore di interesse strategico e garanzie Sace

Art. 10

- Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31.12.2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1 D.L. 23/2020, n. 23 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto.
- La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata.
- Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

## Qualificazione delle imprese per l'accesso al superbonus e attestazione Soa

Art. 10bis

- Ai fini del riconoscimento della detrazione del 110% e dell'opzione per lo sconto in fattura ovvero della cessione del credito, a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 30.06.2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi è affidata:
  - a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016;
  - a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione (Soa) con uno degli organismi previsti dal citato art. 84.
- A decorrere dal 1.07.2023, ai fini del riconoscimento dei citati incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016.
- In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lett. b), la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione (Soa) di cui al citato art. 84 all'impresa esecutrice.
- Le disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore alla data del 21.05.2022.

## Proroga autorizzazioni di utilizzo temporaneo del suolo pubblico

Art. 10ter

- Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'art. 9-ter, cc. 4 e 5 D.L. 137/2020, sono prorogate al 30.09.2022, salvo disdetta dell'interessato.
- La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per tali attività.

## Credito d'imposta rimanenze finali nel settore tessile, calzaturiero e pelletteria

Art. 10sexies

- Il credito d'imposta riconosciuto per il 2020 e il 2021 al settore tessile, calzaturiero e pelletteria dall'art. 48bis D.L. 34/2020, pari al 30% delle rimanenze finali eccedenti la media delle stesse dei 3 periodi di imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 nei periodi di imposta successivi a quello di maturazione e non più esclusivamente nel periodo di imposta successivo.

## Proroga termini nell'edilizia privata

Art. 10septies

- In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
  - i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. La disposizione si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga;
  - il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. La disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga.

## MISURE PER IL LAVORO

### Disposizioni in materia di integrazione salariale

Art. 11

- Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga alle disposizioni sulla durata degli art. 4 e 12 D. Lgs. 148/2015 per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31.12.2022. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stanziato; qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
- Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, di cui ai codici Ateco indicati [nell'Allegato I al D.Lgs. 148/2015](#) rientranti nel campo di applicazione degli artt. 26, 29 e 40 del medesimo decreto che non possono più ricorrere all'assegnazione di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto, nel limite di spesa stanziato per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31.12.2022 in deroga agli articoli 4, 29 c. 3 bis e 30 c.1 bis D.Lgs. 148/2015. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
- Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati [nell'Allegato A al D.Lgs. 148/2015](#) che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148.

### Agevolazione per assunzione di personale delle aziende in crisi

Art. 12

- L'esonero contributivo del 100% di cui all'art. 1, c. 119 L. 234/2021 (nel limite di 6.000 euro annui), riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, è esteso all'assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
- In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpi) è comunque escluso il cumulo del beneficio dell'esonero contributivo con il contributo mensile, pari al 20% dell'indennità, previsto dall'art. 2, c. 10-bis L. 92/2012.
- I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa stanziata per gli anni dal 2022 al 2025. L'Inps effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

### Adempimenti del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

Art. 12bis

- **La possibilità per il professionista abilitato di non incorrere in inadempimento per la scadenza dei termini senza aver effettuato il relativo versamento o la relativa trasmissione di atti, documenti o istanze per motivi connessi all'infezione da Covid-19 e la conseguente proroga della scadenza (ex art. 22-bis D.L. 41/2021), si applica con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31.01.2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31.01.2020).**
- Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati.
- Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.
- Con decreto sono stabilite le modalità di attuazione.

### Finalità fondi di solidarietà bilaterale

Art. 12ter

- **I fondi di solidarietà bilaterale possono anche assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni, mediante contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro a copertura delle voci di costo.**

## Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Art. 12quater

- Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla L. 91/1981 e dal D.Lgs. 36/2021 non si applicano le disposizioni previste in materia di regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015.
- Ferme restando le condizioni previste dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, le sue disposizioni si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il 21° anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il 21° anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 16, cc. 3-bis, 4° periodo, e 5-bis D.Lgs. 147/2015.
- Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime degli impatriati, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 21.05.2022. In ogni caso, le disposizioni precedenti di cui all'art. 16, cc. 5-quater e 5-quinquies D.Lgs. 147/2015 continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.

## Contratto di somministrazione

Art. 12quinquies

- Si applica fino al 30.06.2024, anziché fino al 31.12.2022, la disposizione di cui all'art. 31 D.Lgs. 81/2015, che prevede non si costituisca un rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, e l'utilizzatore impieghi in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, lo stesso lavoratore somministrato, se l'agenzia gli ha comunicato l'assunzione a tempo indeterminato.

## Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali

Art. 12sexies

- Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, **fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali** di cui al D.L. 152/2021, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, da parte del committente, **mediante modalità informatiche** (non più mediante SMS o posta elettronica).

## Collocamento al lavoro e rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Art. 12septies

- I lavoratori assunti nei centralini telefonici in assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 L. 113/1985 (centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista) sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie, che deve risultare nel prospetto informativo.
- I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione.
- La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti Internet istituzionali delle Regioni e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.



## MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

### Ferrobonus e marebonus

Art. 13

- Sono stanziare nuove risorse per la concessione dei contributi di cui:
  - all'art. 1, c. 647 L. 208/2015 (contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo);
  - all'art. 1, c. 648 L. 208/2015 (contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia).

### Ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività

Art. 13ter

- I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad 1 anno.
- Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro.
- Si applicano le disposizioni del D.Lgs. 286/1998 e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.

### Clausola di adeguamento corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto merci

Art. 14

- Tra gli elementi essenziali dei contratti di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta è compresa una clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio di trasporto al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione Ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.
- Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 1, c. 250 L. 190/2014.

### Contributi settore dell'autotrasporto

Art. 15

- Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'art. 1, c. 150 L. 190/2014, n. 190, è ulteriormente incrementata per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'art. 1, c. 106 L. 266/2005.

### Esonero dal versamento del contributo per autotrasporto

Art. 16

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi non sono tenute al versamento del contributo annuo (art. 37, c. 6, lett. b) D.L. 201/2011).

### Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto

Art. 17

- L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, c. 5 D.L. 17.05.2022 n. 50.

## Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'attività agricola e della pesca

Art. 18

- Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, entro la data del 31.12.2022.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) Dpr 322/1998 e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2022.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3, c. 3 Dpr 322/1998, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

## Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

Art. 19

- Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data del 22.03.2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni.
- Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi agli aiuti «de minimis» nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

## Rifinanziamento del fondo per filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Art. 20

- Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina, è incrementata per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'art. 1, c. 128 L. 178/2020.

## Credito d'imposta per l'Imu del comparto turismo

Art. 22

- In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
- Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell'importo versato, a titolo di 2ª rata dell'anno 2021 dell'Imu, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del Covid-19».

- Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.
- Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

## Misure di sostegno per il comparto teatrale

Art. 22bis

- Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
  - a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative ai lavoratori dipendenti e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  - b) i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.11.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## Proroga semplificazioni autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

Art. 22quater

- A far data dal 1.07.2022 e fino al 30.09.2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al Dpr 160/2010.
- A far data dal 1.07.2022 e comunque non oltre il 30.09.2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le citate domande, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 D.Lgs. 42/2004.
- Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale per la loro rimozione di cui all'art. 6, c. 1, lett. e-bis) Dpr 380/2001.

## Obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile

Art. 23bis

- Ai sensi dell'art. 43bis L. 234/2021, i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lg. 81/2008, consentono di fruire dei benefici previsti da:
  - artt. 119, 119-ter, 120 e 121 D.L. 34/2020 (detrazione 110%, detrazione 75% per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, opzione per sconto in fattura e cessione del credito);
  - art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 (bonus mobili);
  - art. 1, c. 12 L. 205/2017 (bonus verde);
  - art. 1, c. 219 L. 160/2019 (bonus facciate);solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- La previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al D.Lgs. 81/2008. Contestualmente è abrogato il precedente riferimento ai lavori edili di importo superiore a 70.000 euro.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### Approvvigionamento di materie prime critiche

Art. 30

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.
- I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica.
- **I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale**, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione Europea le materie prime critiche individuate con il citato decreto o i rottami ferrosi hanno l'obbligo di notificare, almeno **20 giorni** prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri una informativa completa dell'operazione.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
- Le misure si applicano fino al 31.07.2022.

### Contributo straordinario contro il caro bollette

Art. 37

- Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
- Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
- Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
- La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1.10.2021 al 31.03.2022, rispetto al saldo del periodo dal 1.10.2020 al 31.03.2021. **In caso di saldo negativo del periodo dal 1.10.2020 al 31.03.2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero.**
- Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.
- Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva presentate per i periodi indicati.
- I soggetti tenuti al pagamento del contributo, che partecipano a un gruppo Iva, per determinare i saldi assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo Iva che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del Dpr 600/1973.
- Il contributo è liquidato e versato entro il 30.06.2022, con modello F24. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
- Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di Iva in quanto compatibili.
- Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1.04.2022 al 31.12.2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- Ai fini dei riscontri e delle verifiche l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di Finanza, che utilizza anche i dati e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi.

## Versamento somme da avvisi bonari

Art. 37quater

- Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra il 21.05.2022 e il 31.08.2022 il termine (art. 2, c. 2 D.Lgs. 462/1997) di versamento delle somme risultanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36bis Dpr 600/1973 e 54bis Dpr 633/1972 è fissato in 60 giorni (anziché 30) dal ricevimento della comunicazione contenente la rideterminazione delle somme dovute in sede di autotutela.

## Entrata in vigore

Art. 39

[Art. 1, c. 3 L. 51/2022](#)

- Il decreto è in vigore dal 22.03.2022.
- **La legge di conversione del decreto è in vigore dal 21.05.2022.**